



Provincia Autonoma di Trento

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI

Trento – via Degasperi 79

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Reg. delib. n. 912|2025

OGGETTO: Atto di individuazione della documentazione sanitaria esclusa dall'accesso e modalità di consultazione e rilascio cartelle cliniche, referti clinici e altra documentazione sanitaria, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.P.G.P. 5 luglio 2007 17-97 Leg
CLASSIFICAZIONE: 1.9.7

Il giorno **30/12/2025** nella Sede dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari sita in Trento, via Degasperi 79, il dott. Ferro Antonio, nella sua qualità di

Direttore Generale

nominato con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 584 del 8 aprile 2022, esamina l'argomento di cui all'oggetto coadiuvato da:

Direttore Sanitario	Direttore Amministrativo	Sostituto del Direttore per l'Integrazione Socio Sanitaria
Dott.ssa Denise Signorelli	Dott.ssa Rosa Magnoni	Dott. Emanuele Torri

OGGETTO: Atto di individuazione della documentazione sanitaria esclusa dall'accesso e modalità di consultazione e rilascio cartelle cliniche, referti clinici e altra documentazione sanitaria, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.P.G.P. 5 luglio 2007 17-97 Leg

Il Dirigente del Servizio Affari Generali relaziona quanto segue:

con deliberazione del Direttore Generale n. 537/2008 di data 16 aprile 2008, si è provveduto all'approvazione dell'Atto di individuazione della documentazione sanitaria esclusa dall'accesso e modalità di consultazione e rilascio cartelle cliniche, referti clinici e altra documentazione sanitaria, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.P.G.P. 5 luglio 2007 17-97 Leg (Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi), in attuazione delle norme nazionali e provinciali sul diritto d'accesso ai documenti amministrativi (L. 241/90, L.P. 23/92 e decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 luglio 2007 n. 17-97/Leg.);

il predetto Atto è stato successivamente integrato e modificato, con:

- deliberazione del Direttore Generale n. 184/2016 di data 7 aprile 2016, con la quale si è provveduto alla modifica dell'art. 5, abrogando la disciplina specifica ivi prevista al II^ comma per le richieste d'accesso alla documentazione sanitaria di terzi avanzata dall'avvocato difensore nell'ambito delle indagini difensive, con conseguente applicazione, anche a tali casi, della norma generale prevista nel I^ comma dell'art. 5;
- deliberazione del Direttore Generale n. 282/2017 di data 30 giugno 2017, con la quale, alla luce dell'approvazione della legge nazionale 8 marzo 2017 n. 24 "*Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti la professione sanitaria*", si è provveduto alla modifica anche dell'art. 8, comma I, adeguandone il contenuto al nuovo dispositivo di legge, che fissa, all' art. 4 comma II, in sette giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli interessati aventi diritto, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi e a quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, la fornitura agli stessi della documentazione sanitaria nella disponibilità delle strutture sanitarie pubbliche e private, preferibilmente in formato elettronico;

con il predetto Atto di individuazione, come sopra modificato ed integrato, si è provveduto, in particolare, a delineare i casi di esclusione del diritto d'accesso alla documentazione sanitaria, nonché i casi in cui soggetti terzi possono prendere visione e/o ottenere il rilascio di copia della documentazione sanitaria di altro soggetto, tenuto conto della normativa in materia di protezione dei dati personali, oltreché, del segreto d'ufficio e professionale;

negli anni le disposizioni normative sia nazionali che provinciali richiamate nel predetto Atto, che di seguito si richiamano per completezza, sono state abrogate e/o sostituite, rendendone indispensabile una revisione:

a livello nazionale:

è stato modificato, in data 30 settembre 2010, l'art. 5 comma 2 lett. b del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195, che in attuazione della direttiva 2003/4/CE, assicura l'accesso alle informazioni ambientali

detenute dalle autorità pubbliche, nonché la diffusione delle medesime, a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dimostrare il proprio interesse;

è entrato in vigore, in data 19 settembre 2018, il D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, che ha adeguato la normativa statale alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'Unione Europea UE 2016/679, c.d. GDPR (General Data Protection Regulation), che ha profondamente modificato il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali, introducendo nuove disposizioni ed abrogandone alcune precedenti;

è stato modificato, in data 29 marzo 2016, l'art. 50, lettera e, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico della sicurezza), emanato in attuazione dell'art. 1 della L. 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro che prevede un'ipotesi particolare di accesso ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

a livello provinciale:

è stato introdotto, nel 2007, all'art. 32, comma 1 bis della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23, il diritto anche per i consiglieri Provinciali di ottenere tempestivamente dall'amministrazione provinciale, dagli enti funzionali della Provincia (ora enti pubblici strumentali - APSS) e dalle società da essa controllate e partecipate, le informazioni utili all'esercizio del loro mandato, diritto precedentemente previsto soltanto dal regolamento interno del Consiglio provinciale all'articolo 147 (Deliberazione del Consiglio provinciale 6 febbraio 1991, n. 3 e ss. mm.);

a livello aziendale:

con deliberazione del Direttore Generale n. 483/2024 sono stati rideterminati i corrispettivi per il rilascio e la spedizione di documentazione amministrativa, didattico-scientifica e sanitaria da parte delle strutture aziendali, prevedendo che il rilascio di copia in carta libera della documentazione amministrativa e sanitaria non sono subordinati al pagamento delle tariffe indicate nel dispositivo qualora la richiesta provenga da determinati soggetti, in coerenza con le disposizioni della L.P. 30 novembre 1992 n. 23 e del DPP 5 luglio 2007 n. 17- 97/Leg, per quanto compatibili con la sentenza 26/10/2022, C-307/22 della Corte di Giustizia europea;

tale revisione si rende opportuna anche alla luce dell'esperienza applicativa sinora condotta, che ha dimostrato più volte la necessità di delineare un percorso che assicuri omogeneità nella gestione delle richieste di accesso agli atti;

alla luce di quanto sopra riportato si ritiene opportuno procedere all'approvazione di un nuovo atto di individuazione della documentazione sanitaria esclusa dall'accesso nonché le modalità di consultazione e rilascio delle cartelle cliniche, referti clinici e altra documentazione sanitaria, secondo il testo allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la documentazione agli atti;

Preso atto della relazione del Dirigente del Servizio Affari Generali;

Fatte proprie le motivazioni espresse dal proponente e condivise dal Dirigente competente,

Acquisito il parere favorevole del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del sostituto del direttore per l'integrazione socio sanitaria nella riunione del Consiglio di direzione (verbale rep. n. 59 di data 30/12/2025);

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l' "Atto di individuazione della documentazione sanitaria esclusa dall'accesso nonché le modalità di consultazione e rilascio delle cartelle cliniche, referti clinici e altra documentazione sanitaria (ai sensi dell'art. 8, comma 2, del DPP 5 luglio 2007 17-97/Leg)", allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale.
2. di dare atto che dall'approvazione della presente deliberazione cessa di produrre effetto l' "Atto aziendale che disciplina le modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso" approvato con deliberazione n. 537/2008, così come successivamente modificato;
3. di demandare al Servizio affari generali la predisposizione di una circolare esplicativa, da inviare a tutte le strutture aziendali, che disciplini compiutamente l'accesso ai documenti amministrativi, nonché l'accesso e le modalità di rilascio e consultazione della documentazione sanitaria, come individuata dall'atto di cui al punto 1, provvedendo alla stesura della relativa modulistica.

Allegato: Atto di individuazione della documentazione sanitaria esclusa dall'accesso nonché le modalità di consultazione e rilascio delle cartelle cliniche, referti clinici e altra documentazione sanitaria.

Servizio Affari Generali / dott. Luca Gherardini

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Direttore Sanitario

Signorelli Denise

Il Direttore Amministrativo

Magnoni Rosa

Il Sostituto del Direttore per
l'Integrazione socio sanitaria

Torri Emanuele

Il Direttore Generale

Ferro Antonio

Il Dirigente del Servizio Affari Generali

Gherardini Luca